



COMUNE DI TORRE DE' NEGRI

Provincia di Pavia

Regolamento contro l'errato conferimento o l'abbandono di Rifiuti nel territorio Comunale

Approvato con delibera di C.C. n. 25 del 31.07.2025

INDICE

- Art. 1. Premessa
- Art. 2 Definizione
- Art. 3. Normativa
- Art. 4 Cestini e altri contenitori stradali
- Art. 5 Abbandoni
- Art. 6 Organi preposti al controllo
- Art. 7 Sanzioni
- Art. 8 Entrata in vigore

Art. 1. Premessa

In ottemperanza a quanto stabilito dalle vigenti normative nazionali e regionali, il nostro Comune promuove la raccolta differenziata dei rifiuti, rappresentando questo metodo il sistema più idoneo per la riduzione dell'inquinamento ambientale e la salvaguardia delle risorse naturali.

Nonostante la raccolta dei rifiuti venga svolta in modo puntuale dalla ditta che si occupa di igiene ambientale, continuano a verificarsi episodi di errati conferimenti di rifiuti e materiali che, oltre a deturpare il decoro urbano e del territorio, costituiscono rischio e pericolo per l'igiene e la sicurezza dei cittadini. Frequentemente i cestini e gli altri contenitori di rifiuti vengono utilizzati impropriamente, con un errato conferimento di rifiuti e con deposito nelle immediate vicinanze di buste contenenti ogni tipo di prodotto. A questo aggiungiamo l'abbandono di bottiglie, lattine e cartacce vicino alle panchine e nei parchi gioco ed ecco il motivo per cui è necessario intervenire cercando di eradicare questo dannoso comportamento.

Art. 2. Definizione

Il rifiuto è qualsiasi oggetto o sostanza di cui ci disfiamo, dai residui agli scarti, avanzi, oggetti rotti o inutilizzabili, che in funzione del processo che lo hanno generato (domestico o produttivo), vengono classificati in rifiuti urbani e rifiuti speciali. Con questo Regolamento è nostro intendimento intervenire principalmente sui primi.

Art. 3. Normativa

Il Decreto Legislativo N. 152 del 3 aprile 2006, "Norme in materia ambientale" e sue modifiche e integrazioni successive, all'art. 198 afferma che i Comuni concorrono nelle attività svolte alla disciplina della gestione e della raccolta dei rifiuti, e che devono mettere in atto le misure che consentano di assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione del rifiuto.

L'art. 178 del medesimo decreto al comma 1 afferma che "la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo dei beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga"; l'art. 192 prevede che "l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati, essendo altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee". Gli artt. 255 e 256, infine, definiscono il sistema sanzionatorio penale applicabile nelle ipotesi di violazione del divieto di abbandono dei rifiuti.

Art. 4. Cestini ed altri contenitori stradali

I cestini stradali hanno lo scopo di raccogliere piccoli rifiuti generati mentre si passeggia, come ad esempio una coppetta vuota di gelato, l'incarto di una merendina, un pacchetto di sigarette vuoto, ecc. È fatto divieto a chiunque di depositare, scaricare o conferire sacchetti contenenti rifiuti di qualsiasi tipo all'interno e/o in prossimità degli stessi.

È fatto altresì divieto il deposito di sacchetti contenenti rifiuti di qualsiasi tipo in prossimità di campane per il vetro, contenitori per abiti usati o cassonetti per la raccolta differenziata.

Art. 5. Abbandoni

Rientra nell'ambito sanzionatorio, su tutto il territorio comunale, l'abbandono e il deposito di rifiuti e di materiali di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque in luoghi e con modalità differenti da quelli stabiliti per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed al di fuori dagli appositi contenitori.

Rientra inoltre nel sistema sanzionatorio il conferimento dei rifiuti da parte di persona non residente nel Comune.

È inoltre vietato gettare a terra mozziconi di sigarette, pacchetti di sigarette vuoti, involucri di cibi e bevande e qualsiasi altro rifiuto minuto su strade, piazze e altre aree pubbliche.

Art. 6. Organi preposti al controllo

La vigilanza sul rispetto del presente Regolamento è demandata alla Polizia Locale, alle Guardie Ecologiche Volontarie, ai Carabinieri e a tutte le forze di Polizia che ne abbiano titolo.

Per l'accertamento delle violazioni, oltre alla constatazione diretta, gli organi di controllo predetti potranno avvalersi delle registrazioni di videocamere fisse e mobili presenti sul territorio comunale segnalate, ovvero di fototrappole che potranno essere posizionate ove ritenuto necessario.

Art. 7. Sanzioni

Fatta salva e impregiudicata l'applicazione di ulteriori sanzioni previste da normative specifiche, per le violazioni al presente Regolamento si procederà alla comminazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Conferire sul suolo pubblico di rifiuti solidi urbani differenziati o Indifferenziati, anche da parte di non residente.	€ 300,00
Conferire sul suolo pubblico di rifiuti inerti o ingombranti speciali	€ 400,00
Conferire sul suolo pubblico di rifiuti pericolosi	€ 500,00
Conferimento sacchetti contenenti rifiuti differenziati e indifferenziati all'interno dei contenitori stradali (cestini ed altri contenitori specifici)	€ 150,00
Abbandono sul suolo pubblico di mozziconi di sigarette, pacchetti di Sigarette, involucri di cibo o bevande e qualsiasi altro rifiuto minuto	€ 50,00

Art. 8. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Avverso il presente Regolamento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.